

CAMERA DEI DEPUTATI N. 818

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ELVIRA SAVINO**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare

Presentata il 19 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGI! — La presente proposta di legge reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di dilazione del pagamento, pignoramento ed espropriazione immobiliare.

La profonda e lunga crisi che stanno attraversando l'Italia e l'Europa, al di là dei vincoli stabiliti dall'Unione europea, ci impone di modificare le attuali regole per adattare alle condizioni socio-economiche dei nostri cittadini. Oggi il servizio nazionale di riscossione dei tributi è affidato alla società per azioni pubblica Equitalia Spa, il cui capitale azionario è detenuto per il 51 per cento dall'Agenzia delle

entrate e per il 49 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le attuali disposizioni che regolano la riscossione da parte della società Equitalia Spa devono, in questo momento drammatico, essere modificate. L'impatto che la società Equitalia Spa ha sui cittadini è pesante e, a volte, addirittura insostenibile. Se consideriamo poi che in moltissimi casi lo Stato, attraverso la società Equitalia Spa, pone in essere azioni vessatorie nei confronti di privati e di aziende che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, allora dobbiamo necessariamente tener conto che un sistema così concepito è iniquo ed è causa dei

propri mali. Se un cittadino non viene pagato, come può a sua volta pagare le tasse? Se poi il debitore è lo Stato, come può lo Stato stesso pretendere di essere pagato? Si pone con forza la necessità di intervenire per riformare il sistema attraverso l'introduzione di principi più equi e, soprattutto in questo particolare periodo di forte congiuntura economica, attraverso l'introduzione di elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva. È necessario contemperare il dovere di pagare le imposte e il diritto al lavoro e alla proprietà dell'abitazione, diritti garantiti costituzionalmente. È altresì doveroso attenuare l'intransigenza con cui questo sistema pretende il pagamento di quanto dovuto a fronte di una pressoché totale inadempienza dei propri obblighi nei confronti dei cittadini fino ad oggi posta in essere. Peraltro avviene spesso che aziende che vantano crediti importanti nei confronti dello Stato e che conseguentemente, per impossibilità oggettive, si rendono inadempienti, subiscano il pignoramento dei beni strumentali all'attività d'impresa. Questo determina l'impossibilità di poter proseguire la propria attività imprenditoriale o professionale con la conseguente, inevitabile chiusura dell'impresa e, in alcuni casi, il suo fallimento. Questo rappresenta una sorta di perverso circolo vizioso che acuisce la crisi del sistema economico con pesanti effetti recessivi.

Per questi motivi con la presente proposta di legge si vogliono ampliare alcune facilitazioni per il debitore e, al contempo, porre dei limiti al potere di riscossione della società Equitalia Spa.

L'articolo 1 modifica gli articoli 11 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, riguardanti i ruoli e le cartelle di pagamento, prevedendo che essi devono essere redatti in forme chiaramente comprensibili da parte del contribuente/debitore, con la

chiara specificazione delle singole voci di debito.

L'articolo 2 modifica l'articolo 19 aumentando da settantadue a centoventi i mesi per la dilazione del pagamento.

L'articolo 3 introduce un'importante disposizione a tutela dell'attività economica, prevedendo un ulteriore strumento di tutela delle imprese, ossia l'automatica concessione della dilazione di pagamento.

L'articolo 4 limita la crescita degli interessi di mora, che attualmente sono commisurati alla media dei tassi bancari attivi (e quindi al ciclo economico), commisurandoli invece al 4,5 per cento annuo previsto per la dilazione del pagamento.

L'articolo 5 introduce l'articolo 62-*bis*, con il quale si dispone che il pignoramento del debitore che è anche creditore dello Stato non può essere posto in essere se non per la parte del debito eccedente il credito vantato.

L'articolo 6, introducendo l'articolo 62-*ter*, reca disposizioni in merito all'impignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni. Si vuole in tal modo garantire la possibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa o di impresa, necessaria per il pagamento dei debiti e per la sopravvivenza del soggetto titolare dell'attività imprenditoriale o professionale e della propria famiglia, garantendo, tra l'altro, il mantenimento del posto di lavoro degli eventuali dipendenti.

L'articolo 7, infine, sostituisce l'articolo 76 stabilendo la soglia di cinquantamila euro per poter procedere ad espropriazione. Il nuovo comma 3 dell'articolo 76, introduce un limite minimo per l'espropriazione immobiliare degli edifici abitativi destinati a prima abitazione e degli immobili destinati all'attività professionale del debitore, stabilendolo nella misura del 30 per cento del valore dell'immobile così come determinato dalla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Intelligibilità dei ruoli e delle cartelle di pagamento).

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti ».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: « redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e secondo modalità che consentono al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta ».

ART. 2.

(Estensione della durata della dilazione del pagamento).

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

ART. 3.

(Tutela dell'attività economica).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Nel caso in cui il debitore sia un'impresa, ai fini della tutela dell'attività economica, la dilazione è au-

automaticamente concessa fino al massimo della sua estensione, salvo che vi sia comprovato pericolo per la riscossione ».

ART. 4.

(Limitazione degli interessi di mora).

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: « al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi » sono sostituite dalle seguenti: « al tasso del 4,5 per cento annuo ».

ART. 5.

(Introduzione dell'istituto del pignoramento parziale).

1. Dopo l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 62-bis. — *(Pignoramento parziale).*
— 1. I beni di soggetti che vantino un credito certificato nei confronti di una pubblica amministrazione possono essere pignorati solo per la parte eccedente il credito vantato ».

ART. 6.

(Divieto di pignoramento dei beni mobili strumentali all'esercizio di impresa).

1. Dopo l'articolo 62-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 62-ter. — *(Divieto di pignoramento).* — 1. I beni mobili strumentali

all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri in base ai quali i beni mobili sono qualificati come strumentali ai fini dell'attuazione del presente comma ».

ART. 7.

(Limiti all'espropriazione immobiliare).

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 76. — *(Espropriazione immobiliare).* — 1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente cinquantamila euro.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79 ovvero del comma 3 del presente articolo per i casi ivi previsti e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 del presente articolo.

3. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare di edifici abitativi destinati ad abitazione principale della persona fisica debitrice e dei beni immobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni soltanto per importi superiori al 30 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0006140